



**ORDINANZA N. 12**

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE**

- Vista la Circolare Ministeriale DINFR/n. 4255 del 20.04.2007 con cui il Ministero delle Infrastrutture ha sollecitato le Autorità Portuali a far conoscere le procedure, adottate dai datori di lavoro operanti in porto, volte ad assicurare l'osservanza delle norme di sicurezza prescritte per le operazioni di carico/scarico dei mezzi gommati sulle navi, con riferimento particolare a quelle contenute all'art. 34 del D. Lvo n. 272/99 (divieto di imbarco di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontali);
- Richiamate le precedenti note ( in data 12.6.99 diretta all'Autorità Portuale di Ancona, in data 5.3.98 diretta all'Autorità Portuale di Bari ed in data 14.12.99 diretta all'Autorità Portuale di Brindisi) con le quali il vigilante Ministero ha ricompreso le operazioni di rizzaggio/derizzaggio dei veicoli a bordo delle navi traghetti tra quelle da autorizzarsi ai sensi dell'art. 16 L. 84/94 (operazioni portuali);
- Vista l'Ordinanza n. 40/2001 con cui questa Autorità Portuale ha individuato i servizi portuali ed ha adottato il Regolamento per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali nel porto di Livorno;
- Visti gli atti di Ufficio relativamente alle ispezioni svolte dal personale incaricato di questa Autorità Portuale;
- Visto il D.M. n. 585/95;
- Visto la legge 28.01.1994 n. 84 e s.m.i.
- 

**ORDINA**

1. a conferma di quanto prescritto nella vigente Regolamentazione, le operazioni di rizzaggio/derizzaggio di automezzi, guidati e non, immatricolati ai fini del trasporto delle merci a bordo delle navi traghetto - anche a traffico misto - nel porto di Livorno sono soggette ad autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94 e dal connesso Regolamento per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Livorno adottato con ordinanza n. 40/2001;
2. tutti i datori di lavoro autorizzati allo svolgimento delle operazioni di cui al punto 1 sono tenuti a depositare il documento della sicurezza redatto ai sensi dell'art. 4 del D. Lvo n. 272/99, nonché a fornire all'Autorità Portuale informazioni in merito alle misure adottate ai fini del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D. Lvo. N. 272/99;
3. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza, la cui violazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**IL PRESIDENTE**

(Roberto PICCINI)

Livorno, 08 GIU. 2007

Visto: Il Dirigente Relazioni Industriali

Il Segretario Generale f.f.

  


